



Roma, Li 4 novembre 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L’iter legislativo del decreto Ristori

In G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, è pubblicato il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Alla data del 29 ottobre 2020, il decreto-legge è assegnato alle commissioni riunite 5° (Bilancio) e 6° (Finanze e tesoro).

L’iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, è pubblicata la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

In G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 33 è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recanti misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125

In G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 ed introdotto l’obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Pubblicata il 2 novembre 2020 la nota del Ministero del lavoro relativa alla decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Attraverso la nota pubblicata lo scorso 2 novembre il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in ordine all’obbligo per gli enti del Terzo settore di nominare l’organo di controllo.

2. In data 29 ottobre 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato l'avviso 3/2020 per il finanziamento delle attività di interesse generale degli Enti del Terzo settore a rilevanza nazionale.

Attraverso il bando predisposto verranno assegnati i primi 50 milioni di euro dei 200 stanziati con il decreto rilancio per fronteggiare le spese sopraggiunte a fronte dell'emergenza sanitaria.

Potranno accedervi le reti iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e quelle formate da non meno di cento organizzazioni di volontariato, presentando apposita domanda entro il 10 novembre 2020.

Le risorse saranno assegnate a ciascun ente in base al piano finanziario con cui verranno indicati i costi degli interventi programmati. In ogni caso i fondi ricevuti non potranno superare le entrate dichiarate da ciascun ente nel periodo precedente.

3. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl n. 137 del 28 ottobre, cosiddetto "decreto ristori", contenente specifiche misure di sostegno anche per il mondo del *non profit*.

❖ **Art. 1** – Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto di 50 milioni di euro destinato a sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive da ultimo imposte, identificati mediante apposito codice ATECO. Tra i beneficiari vi rientrano a mero titolo esemplificativo gestori di impianti sportivi, palestre.

❖ **Art. 3** – Viene istituito un fondo per il sostegno delle ASD e SSD di 50 milioni di euro, destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa degli enti che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti emergenziali.

❖ **Art. 17** - Per il mese di novembre viene riconosciuta una indennità di 800 euro per i lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 17).

Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito e non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito come ad esempio quello da lavoro, di cittadinanza o di emergenza. La procedura di assegnazione è automatica per tutti coloro che abbiano già ricevuto l'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno. Coloro che, invece, presenteranno domanda per la prima volta nel mese di novembre devono presentare domanda attraverso l'apposita piattaforma entro il 30 novembre prossimo. Ai fini dell'erogazione automatica del contributo si considerano cessati anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti il 31 maggio 2020 e non rinnovati.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Principio di diritto n. 17 del 2020: precisazioni sulle e-fatture emesse nei confronti della Pa

Si segnala il principio di diritto n. 17 del 2020, in tema di fatture elettroniche emesse nei confronti della Pa.

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria esprime il principio secondo il quale si considerano comunque emesse al momento del rilascio della ricevuta di consegna, da parte del Sistema di interscambio, le fatture elettroniche per prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto nei confronti della Pa, in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA.

A sostegno di quanto espresso, l'Agenzia richiama specifiche disposizioni del d.P.R. n. 633 del 1972, tra cui l'art. 21, comma 4, ai sensi del quale "*la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4*"; in aggiunta, è evidenziato che il momento di emissione della fattura può anche essere stabilito da accordi contrattuali.

È, inoltre, richiamato l'art. 2, comma 4 del decreto n. 55/2013, ai sensi del quale la fattura nei confronti della Pa, emessa in deroga agli accordi contrattuali ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si considera trasmessa per via elettronica ed accettata dalla Pa stessa, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Il documento di prassi conclude poi affermando che l'eventuale successivo rifiuto del documento non rileva ai fini dell'emissione.

2. Risposta ad interpello n. 505 del 2020: precisazioni sulla corretta numerazione delle fatture

La risposta ad interpello in commento offre precisazioni in merito alla corretta numerazione delle fatture, precisando, in particolare, che il sistema dell'identificazione mediante un numero composto dalla data di emissione del documento seguito dal codice parziale giornaliero in formato esadecimale, non garantisce, per le stesse, la sequenzialità e l'univocità stabilita dalla normativa nazionale ed europea.

Nel caso concreto, infatti, l'istante rappresenta di procedere all'emissione delle fatture con le modalità appena indicate.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2013, non è più necessario numerare le fatture seguendo la sequenzialità per anno solare; in aggiunta, è richiamata la circolare n. 1/2013 con la quale è stata ammessa la possibilità di ricorrere a qualsiasi modalità di numerazione, purché si garantisca la progressività e l'univocità.

Il sistema adottato dall'istante, invece, secondo il parere dell'Agenzia, non garantirebbe tale progressività, in quanto suscettibile di determinare salti di data e anomalie sui dati riportati nei registri contabili, con discordanze tra emissione della fattura, numerazione ed annotazioni.

3. Risposta ad interpello n. 507 del 2020: ulteriori precisazioni sul trattamento IVA delle cessioni di DPI e simili

Con la risposta ad interpello in commento, l'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori indicazioni circa il corretto trattamento IVA delle cessioni di DPI e simili alla luce dell'art. 124 del decreto Rilancio.

Si ricorda, in proposito, che la norma citata ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessione di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell'interpello in esame è richiamata la circolare n. 26/E del 15 ottobre scorso, con la quale si ricorda che, nonostante la norma non definisca l'ambito soggettivo della disposizione, è pur sempre necessario che i beni, oggetto dell'agevolazione, siano impiegati per finalità sanitarie. Successivamente, l'adozione dei vari protocolli di sicurezza e sanitari in molteplici ambienti di lavoro, ha consentito di estendere la disciplina agevolativa in commento ai beni utilizzati in settori più disparati, proprio al fine di adeguarsi a quanto richiesto dai protocolli stessi.

Nello specifico, i beni in esame sono individuati nel Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità che indica quali sono i DPI e i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da COVID-19.

Relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l'Agenzia delle dogane ha classificato gli stessi alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900; è, tuttavia, fuori dubbio che il trattamento IVA agevolato introdotto dall'articolo 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in queste voci doganali, ma soltanto a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.

Alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico si applica il regime di esenzione IVA qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, e l'aliquota IVA nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

ALTRE NOVITÀ

1. Il decreto del 19 ottobre 2020: la trasmissione dei dati al Sistema TS

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020, che adegua il tracciato del Sistema tessera sanitaria per la trasmissione dei dati riguardanti le spese mediche e veterinarie.

Secondo quanto previsto dal decreto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, coloro che devono inviare i dati al Sistema TS, effettuano la trasmissione delle informazioni, tra cui anche la modalità di pagamento delle spese sanitarie. In riferimento alle tempistiche, invece, è stabilito che le spese sostenute nel 2020 vadano inoltrate entro gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021, devono essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per tali ultime spese, inoltre, è previsto anche l'invio del tipo di documento fiscale, dell'aliquota dell'operazione o dell'eventuale indicazione della natura esente della stessa, e l'indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

La trasmissione dei dati, inoltre, assolve agli obblighi di cui alla dichiarazione dei redditi precompilata, alla trasmissione dei dati delle fatture, alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

2. Proroga per la presentazione del modello 770/2020

Si segnala una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, il modello 770/2020.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 10 del decreto "Ristori", D.l. n. 137/2020, la scadenza del 31 ottobre è prorogata al prossimo 10 dicembre.

3. Messaggio INPS 23 ottobre 2020: sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali

Il presente messaggio pubblicato dall'INPS in data 23 ottobre 2020, chiarisce che il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, rinviati per esigenze connesse al Covid-19, deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2020, mentre le restanti entro il 31 dicembre 2020.

Il rispetto dei termini così delineati è necessario al fine di beneficiare della rateizzazione del rimanente 50%, da regolarizzare in 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

4. Risposta a interpello n. 502 del 2020: precisazioni in materia di IRAP nell'ipotesi di fusione

La risposta ad interpello in commento fornisce precisazioni in merito all'esonero IRAP nell'ipotesi di fusione successiva al 1° gennaio 2020. Nello specifico, si prevede che le società che abbiano proceduto ad un'operazione di fusione, debbano procedere singolarmente e in via autonoma i ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 ai fini dell'accesso all'esenzione del saldo IRAP 2019, prevista dal decreto Rilancio.

Nel fornire la risposta, l'Amministrazione finanziaria offre, altresì, una panoramica su quanto disposto in materia dall'art. 24 del d.l. n. 34/2020 e sottolinea che nel caso in esame, ove si è verificato un'operazione di riorganizzazione aziendale, deve essere individuato il termine di decorrenza giuridica della fusione.

Se l'operazione societaria si perfeziona dopo la chiusura del periodo d'imposta 2019, la soglia prevista dalla norma va individuata distintamente per la società incorporante e per ciascuna incorporata in quanto fino a che la fusione non diventa effettiva le società risultano ancora individualmente esistenti.

Si può procedere, invece, alla verifica dei ricavi unitari, solo nei casi in cui l'operazione di fusione si perfezioni nel corso della frazione temporale individuata dalla disposizione del decreto Rilancio.

Nel caso sottoposto ad esame dell'Agenzia, poiché la fusione si è perfezionata a decorrere dal 1° gennaio 2020, le società incorporate dovranno determinare i ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 in via autonoma e ordinaria e potranno beneficiare, tramite l'incorporante, dell'esonero dal saldo Irap 2019, solo se per ciascuna di esse non risulti superata la soglia dei 250 milioni.

5. Circolare n. 28/E del 2020: ulteriori precisazioni in materia di Patent box

Con la circolare in commento l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione del Patent box. Nello specifico, si conferma che nelle ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione del set informativo costituisce una condizione per l'accesso al nuovo regime di autoliquidazione OD (Oneri documentali), che consente, in alternativa all'accordo preventivo con il Fisco, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione.

Il documento di prassi prosegue fornendo precisazioni in relazione all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina e indicazioni operative sul rapporto tra l'opzione *patent box* e quella sulla nuova "autoliquidazione" OD. Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata: mentre la prima ha una durata quinquennale, quella OD ha una durata annuale. Inoltre, la sussistenza di un'opzione *patent box* è condizione necessaria e sufficiente per l'accesso al regime agevolativo, mentre la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti. Inoltre, l'opzione OD va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.

La circolare inoltre approfondisce i contenuti informativi che il contribuente deve predisporre per consentire il riscontro, da parte dell'Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso. La documentazione, nel dettaglio, viene concepita come un documento informativo unico, articolato in due sezioni.

Quanto indicato nella prima, la sezione A, ha la finalità di fornire all'amministrazione finanziaria gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con particolare attenzione sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa, mentre la sezione B contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso.

A completare il quadro del contesto, nel documento viene dato spazio specifico alle modalità di fruizione del beneficio da parte delle micro, piccole e medie imprese (Pmi), tra le quali di particolare rilievo appare quella che consente a tali categorie di imprese di modulare e adattare il *set* informativo, costituente la documentazione, alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati. Prevista, infine, anche la possibilità di predisporre un pacchetto di documentazione semplificato, purché in grado di fornire informazioni in linea con quelle stabilite.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

Studio ACTA - ENBIMS